

Brescia, lì 14/04/2022

OGGETTO: CREDITO DI IMPOSTA PER “CARO ENERGIA”

Come anticipato nella News 09/2022, sono previsti alcuni crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

- A. **imprese energivore** (art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022);
- B. **imprese gasivore** (art. 5 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022);
- C. **imprese diverse dalle precedenti**, in presenza di determinate condizioni (art. 3 e 4 del DL 21/2022).

La seguente tabella riepiloga la misura delle agevolazioni in esame.

Soggetti beneficiari	Misura del credito d'imposta
Imprese energivore	20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
	25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW	12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Imprese gasivore	20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
Imprese diverse da quelle gasivore	20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

A. Imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al DM 21.12.2017 sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo o al secondo trimestre 2022.

Nozione di imprese energivore

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C (2014) 200/01;
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ex art. 39 del DL 83/2012.

Primo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15 del DL 4/2022). Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% (in luogo del 20% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (combinato disposto degli artt. 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

- l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

C. Imprese diverse da quelle energivore

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta

pari al 12%

della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

Condizioni

Il credito d'imposta

- spetta qualora il prezzo della componente energetica,
- calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
- abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%
- rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Imprese gasivore

È previsto un credito d'imposta pari al 20% (in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore (combinato disposto degli artt. 5 del DL 17/2022 e 5 co. 2 del DL 21/2022).

B. Nozione di imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Condizioni

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

C. Imprese diverse da quelle gasivore

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, l'art. 4 del DL 21/2022 prevede un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022.

Condizioni

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),
- abbia subito un incremento superiore al 30%

- del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Irrelevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Studio Dott. Begni & Associati